



COMUNE DI CALENZANO

**DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE**

NUMERO 33 DEL 30/03/2021

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di Marzo alle ore 14:25, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in Prima convocazione, seduta pubblica.

(Omissis il Verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

PRESTINI RICCARDO	P	PIERI ANDREA	P
PEDRINI ALESSIO	P	BERTI ALESSIO	P
FANI ANNA	P	D'ELIA AMERICO	P
FACCHINI CECILIA	P	BARATTI DANIELE	P
NATALI RICCARDO	P	BONGIANNI ELISA	A
ARENA MARIA	P	VENTURINI MARCO	P
CASADIO ITALO	P	CAROVANI GIUSEPPE	P
GENTILINI LUIGIA	P	ROMAGNOLI GIULIA	P
SANTONI ENRICO	P		

Ne risultano presenti n 16 e assenti n 1

PRESIEDE l'adunanza il Presidente ALESSIO PEDRINI.

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. MARCO FATTORINI, incaricato della redazione del presente verbale.

SCRUTATORI i signori: ARENA MARIA, GENTILINI LUIGIA, VENTURINI MARCO.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: MAGGI LAURA, PELAGATTI STEFANO, PADOVANI IRENE, GIUSTI ALBERTO, FELLI DAMIANO.

Fra i sedici consiglieri presenti sono collegati in modalità videoconferenza, mediante piattaforma telematica, i seguenti consiglieri: Facchini Cecilia, Natali Riccardo, Casadio Italo.

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 14 dell'odg dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

(...omissis resoconto verbale della seduta...)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che:
- la legge di stabilità ha abolito l'Imposta Unica Comunale, nelle componenti dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa sui Servizi Indivisibili, come previsto dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2020;
 - le due suddette imposte sono state sostituite da un nuovo prelievo tributario a favore dei Comuni, gravante sugli immobili, denominato nuova Imposta Municipale Propria (nuova I.Mu.P.), disciplinata dai commi 445 e dal 739 al 783 (dell'art. 1 della citata Legge);
- PRESO ATTO che la normativa della nuova I.Mu.P. fissa le seguenti aliquote base:
- ◇ comma 748 - 0,50% per **abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**, con facoltà d'incremento dello 0,1% oppure di riduzione fino all'azzeramento;
 - ◇ comma 750 - 0,1% per **fabbricati rurali ad uso strumentale**, con facoltà di riduzione fino all'azzeramento;
 - ◇ comma 751 - 0,1% per **fabbricati edificati da imprese costruttrici e destinati alla vendita, purché non locati**, con facoltà d'incremento fino allo 0,25% oppure di riduzione fino all'azzeramento;
 - ◇ comma 752 - 0,76% per **terreni agricoli**, con facoltà d'incremento fino al 1,06% oppure di riduzione fino all'azzeramento;
 - ◇ comma 753 - 0,86% per i **fabbricati di categoria catastale D (esclusa D/10)**, di cui 0,76% riservata allo Stato, con facoltà d'incremento fino al 1,06% oppure di riduzione fino al limite dello 0,76%;
 - ◇ comma 754 - 0,86% per **tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra specificati**, con facoltà d'incremento fino al 1,06% oppure di riduzione fino all'azzeramento,
- nonché la seguente detrazione:
- ◇ comma 749 - € 200,00 per **abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**; l'importo è ripartito in proporzione alla quota di possesso, relativamente ai soggetti passivi per i quali sussiste la specifica destinazione dell'unità immobiliare interessata; la detrazione si applica anche per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- CONSIDERATO che:
- * il comma 756 prescrive che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote *“esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze”*;
 - * il comma 757 stabilisce inoltre che, anche se non s'intende diversificarle, la deliberazione di approvazione delle aliquote *“deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa”*;
 - * a riguardo, il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 18/2/2020, ha tuttavia chiarito che:
“per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
- DATO ATTO che, alla data odierna, il decreto Ministeriale di cui al comma 756 ancora non è stato adottato, né è disponibile, nel Portale del Federalismo Fiscale, l'applicativo di cui al comma 757 per generare il prospetto delle aliquote;
- PRESO ATTO altresì che:

- il combinato disposto dei commi 3 e 1, lettera d), dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020, stabilisce che la nuova I.Mu.P. per gli anni 2021 e 2022 non è dovuta per *“immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli”*; il beneficio spetta solo se il soggetto passivo dell'imposta è anche gestore/titolare dell'attività esercitata nell'immobile;
- l'art. 1, comma 599, lettere b) e d), della Legge n. 178/2020 stabilisce che non è dovuto l'acconto della nuova I.Mu.P. 2021, rispettivamente, per *“immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi”* e per *“immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili”*; il beneficio spetta solo se il soggetto passivo dell'imposta è anche gestore/titolare dell'attività esercitata nell'immobile;
- l'art. 1, comma 599, lettera c), della Legge n. 178/2020 stabilisce che non è dovuto l'acconto della nuova I.Mu.P. 2021 per *“immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni”*;
- TENUTO CONTO che:
 - ⇒ l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 prescrive che i Comuni stabiliscono le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
 - ⇒ l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio successivo;
 - ⇒ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - ⇒ con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/1/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/1/2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/3/2021;
- RAVVISATA la necessità di approvare la misura delle aliquote della nuova I.Mu.P. come indicate nella tabella riportata nel dispositivo che segue, al fine di garantire il sufficiente gettito per finanziare i programmi di spesa specificati nel Documento Unico di Programmazione e nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023, i cui schemi, già esaminati dalla Giunta Comunale, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale dopo l'adozione del presente provvedimento;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21/7/2020 recante oggetto: *“Emergenza COVID-19. Misure a sostegno delle famiglie locatarie di abitazioni a canone di libero mercato”*, con la quale l'organo esecutivo ha approvato il protocollo d'intesa ***“per l'applicazione dell'aliquota I.Mu.P. agevolata alle abitazioni concesse in locazione con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998, per le quali le parti abbiano pattuito una riduzione almeno semestrale del canone a libero mercato agli importi previsti per i contratti a canone calmierato di cui agli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998”***, documento successivamente sottoscritto con il S.U.N.I.A., Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, Federazione Provinciale di Firenze, che prevede la possibilità di riconoscere l'aliquota agevolata I.Mu.P. applicabile alle abitazione locate a canone calmierato, anche a quelle locate a canone a libero mercato, a condizione che quest'ultimo sia ridotto per un periodo di almeno sei mesi, all'importo previsto dall'Accordo Territoriale per i contratti a canone calmierato, depositato l'1/7/2020 presso il Comune di Calenzano, oppure, qualora il canone a libero mercato sia già pari o inferiore a quello risultante dall'applicazione del suddetto Accordo, la riduzione sia di almeno il 10%;
- VISTE le norme disciplinanti la nuova I.Mu.P.;
- VISTO il Regolamento della nuova I.Mu.P.;
- DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;

- VISTI, l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la nota della Direzione Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze prot. n. 5343 del 6/4/2012, esplicitiva delle modalità di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.Mu.P., e, soprattutto, la richiamata Risoluzione diramata dal Dipartimento delle Finanze;
- VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

* * * * *

Segue la discussione con gli interventi, riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri:

- Assessore Felli,

- Venturini,.

Nel corso della discussione **è uscito** dalla sala il consigliere Maria Arena.

A questo punto sono presenti, pertanto, n. 15 componenti il Consiglio.

* * * * *

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	15	VOTANTI n.	15
ASTENUTI:			---
VOTI FAVOREVOLI			10
VOTI CONTRARI: Baratti, D'Elia, Venturini, Carovani, Romagnoli			5

DELIBERA

1. Le aliquote da applicare per l'esazione della nuova Imposta Municipale Propria nell'anno 2021, sono approvate nella misura prevista per ciascuna tipologia immobiliare indicata nella sottostante tabella:

N.	Tipologia immobile	Aliquota
1	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Detrazione d'imposta, € 200,00	0,60%
2	Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti fino al 2° grado e/o affini di 1° grado	0,71%
3	Abitazione concessa in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998	0,71%
4	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3, laboratori per arti e mestieri	1,01%
5	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/2, alberghi e pensioni (quota di spettanza del Comune <u>0,25%</u> , quota di spettanza dello Stato <u>0,76%</u>)	1,01%
6	Altri fabbricati, esclusi quelli appartenenti alla categoria catastale D	1,06%
7	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, con esclusione della D/2 (quota di spettanza del Comune <u>0,30%</u> , quota di spettanza dello Stato <u>0,76%</u>)	1,06%
8	Aree edificabili	1,06%
9	Altri immobili diversi dai precedenti	1,06%

Inoltre:

- a) per fabbricati rurali ad uso strumentale **l'aliquota è azzerata**;
- b) per fabbricati edificati da imprese costruttrici e destinati alla vendita, purché non locati, **l'aliquota è azzerata**;
- c) i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d), della Legge n. 160/2020, in quanto il territorio di Calenzano ricade in area montana delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, secondo i criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993.

Delibera di consiglio numero 33 del 30/03/2021 - 4 - Comune di Calenzano

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui ai numeri 2 e 3 della tabella, si specifica quanto segue.
- a) Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,71% per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti fino al 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli) e/o agli affini di 1° grado (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri), il soggetto passivo d'imposta deve presentare, pena l'esclusione dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta (termine decadenziale), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, attestante il comodato stesso; tale obbligo non sussiste qualora sia già stata presentata la documentazione necessaria negli anni precedenti (anche in regime d'I.C.I.) e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio. L'aliquota agevolata compete a condizione che il parente o l'affine che utilizza l'abitazione (comodatario) stabilisca in essa la propria residenza.
 - b) Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,71% per le abitazioni concesse in locazione alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo d'imposta deve presentare, pena l'esclusione dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta (termine decadenziale), un'istanza, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, completa di tutte le informazioni necessarie a individuare la rispondenza alle condizioni previste dagli accordi di cui alla citata norma, allegando una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso il competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia dell'Entrate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto; tale obbligo non sussiste qualora sia già stata presentata la documentazione necessaria negli anni precedenti (anche in regime d'I.C.I.), e non siano intervenute variazioni, anche per quanto attiene il locatario, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio. L'aliquota agevolata compete a condizione che il locatario stabilisca la propria residenza nell'abitazione locata.
 - c) In relazione al persistente stato di emergenza sanitaria per contrastare il contagio da COVID-19, anche per l'anno d'imposta 2021 l'aliquota agevolata di cui al numero 3 della tabella e la correlata riduzione Statale dell'imposta del 25%, sono estese anche ai contratti di locazione a libero mercato (stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998), a condizione che il canone degli stessi:
 - ✓ sia ridotto per un periodo di almeno sei mesi, all'importo del canone previsto dall'Accordo Territoriale per i contratti a canone calmierato (stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998), depositato l'1/7/2020 presso il Comune di Calenzano;
 - ✓ sia ridotto per un periodo di almeno sei mesi, del 10%, qualora il canone a libero mercato sia già pari o inferiore a quello risultante dall'applicazione del suddetto Accordo.

Le agevolazioni Comunale e Statale sono riconosciute limitatamente ai mesi per i quali è stato applicato il canone calmierato, e comunque non oltre il 31/12/2021; tale termine è tuttavia prorogabile per il successivo anno, previa approvazione sia del bilancio di previsione che delle aliquote dell'imposta per il relativo esercizio finanziario.

L'applicazione del canone calmierato, con riconoscimento dei benefici al massimo fino al 31/12/2021, fatta salva eventuale proroga, deve risultare da istanza-dichiarazione da produrre su apposito modello messo a disposizione dal Servizio Tributi del Comune, corredata del contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998 e regolarmente registrato presso l'Ufficio Territoriale di Agenzia delle Entrate, e della scrittura privata debitamente registrata, comprovante l'applicazione della riduzione del canone di locazione per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi.

Per fruire di entrambe le agevolazioni, la suddetta istanza-dichiarazione dev'essere prodotta, pena decadenza, entro il 31/12/2021; se essa è presentata dopo tale data, e comunque non oltre il 30/6/2022 (termine della dichiarazione I.Mu.P. 2021) sarà riconosciuta solo la riduzione Statale dell'imposta, calcolata con l'aliquota ordinaria.

L'agevolazione Comunale è riconosciuta anche se l'inquilino non ha trasferito la residenza nell'abitazione locata.

Alla cessazione dell'applicazione del canone ridotto, il contribuente deve presentare relativa comunicazione indicante il periodo durante il quale è stato applicato il minor canone.

3. Il riconoscimento delle agevolazioni previste da:

- x combinato disposto dei commi 3 e 1, lettera d), dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020, (esenzione nuova I.Mu.P. 2021 e 2022 per immobili di categoria catastale D/3, a condizione che soggetto passivo e titolare esercente l'attività coincidano);
- x art. 1, comma 599, lettere b) e d), della Legge n. 178/2020 (esenzione acconto della nuova I.Mu.P. 2021, per immobili di categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismi, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, residence, campeggi, discoteche, sale da ballo, *night club*, a condizione che soggetto passivo e titolare esercente l'attività coincidano);
- x art. 1, comma 599, lettera c), della Legge n. 178/2020 (esenzione dell'acconto della nuova I.Mu.P. 2021 per immobili di categoria catastale D in uso a imprese operanti nel settore degli allestimenti di strutture espositive),

è subordinato alla presentazione della dichiarazione della nuova I.Mu.P. 2021, entro il termine del 30/6/2022, nella quale devono essere indicate le unità che il soggetto passivo, in qualità anche di gestore/titolare dell'attività cui è correlato il benefico (ove ricorra il caso), ha utilizzato o concesso in utilizzo per l'esercizio delle specifiche attività individuate dalle richiamate disposizioni.

4. Copia della presente Deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Federalismo Fiscale" del portale telematico del Dipartimento delle Finanze del M.E.F..

Delibera altresì

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	15	VOTANTI n.	15
ASTENUTI:			---
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 9	(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).	
VOTI FAVOREVOLI			10
VOTI CONTRARI: Baratti, D'Elia, Venturini, Carovani, Romagnoli			5

* * * * *

Al termine della votazione **entra** in sala il consigliere Maria Arena.

A questo punto sono presenti, pertanto, n. 16 componenti il Consiglio.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Alessio Pedrini

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Fattorini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NUMERO 14 DEL 01/02/2021

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO
2021.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA

esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art 49, comma 1, del TU (Decreto Legislativo n 267/2000)

Calenzano, 17/03/2021

Il Responsabile

Tuti Anna

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NUMERO 14 DEL 01/02/2021

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO
2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Calenzano, 17/03/2021

Il Responsabile

Tuti Anna

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 33 DEL 30/03/2021

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Calenzano, 06/04/2021

Il Responsabile

Menchi Pier Luigi

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



**DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE**

NUMERO 33 DEL 30/03/2021

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 06/04/2021

Il Responsabile

Menchi Pier Luigi

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)